

**PROVVEDIMENTO RESPONSABILE
UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTA SANITARIA E SOCIALE, PER IL PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025 ALLA DITTA FONDAZIONE MADONNA DEL SOCCORSO ONLUS CON SEDE IN FAUGLIA (PI) PER LA RSA MADONNA DEL ROSARIO.

Ufficio/Struttura	UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 6.973,80	Quote sanitarie resid. anziani NON_auto PRIV RT	3B0201120501	2025
€ 1.106,25	Quote soc resid. anziani NON_auto PRIV - SOC	3B020201120301	2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: " Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Preso atto che, nelle more della nomina del Responsabile della U.F. Integrazione Socio-Sanitaria, il Direttore della SdS Valdinievole svolge funzioni di surroga;

Vista la Determina del Direttore della SdS n. 8 del 08.06.2023 avente per Oggetto: "Proposta all'Assemblea della Società della Salute della Valdinievole dello schema di Bilancio preventivo economico 2023 e pluriennale 2023-2025.";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 27.02.2025 avente per Oggetto: "Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del profilo di salute e approvazione POA 2025."

Vista la Legge n. 328 dell'8.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" definisce, all'art. 22 comma 2, "i livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi....., nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale" e fra questi ricomprende, al medesimo articolo lettera g "gli interventi per le persone anziane e disabiliper l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio" e all'art. 17 comma 2, demanda alla regione la disciplina per l'erogazione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Visto Il DPGRT n. 86/R del 11.08.2020, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato), ed in particolare l'art. 4 co.1;

Considerato che la delibera della DGRT nr. 245 del 15.03.2021e la Delibera n. 289 del 22.03.2021 con la quale sono stati approvati i requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziale e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Vista la notifica n. 90046290509-28042021-1527 inviata al SUAP in data 28.04.2021, prot. n. 0223194, contenente la dichiarazione dell'avvenuto adeguamento ai requisiti generali e ai requisiti

specifici, da parte del legale rappresentante della Residenza Sanitaria Assistenziale denominata Madonna del Soccorso ubicata in Piazza San Lorenzo n. 9 – Fauglia, 56043 Fauglia (PI);

Considerato che, tra gli altri, le Società della Salute, nel rispetto della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., hanno la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle linee della programmazione operativa e attuativa del territorio, all'interno della quale si inserisce anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all'articolo 2 comma 4 della L.R. n. 82/2009.

Considerato che il portale: RSA della Toscana è il nuovo portale in cui sono inserite le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio sanitario regionale, presenti nel territorio della Regione Toscana;

Considerato che la Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, gestore della RSA Madonna del Rosario con sede legale in piazza San Lorenzo, 9 – 56043 Fauglia (PI), struttura presente sul portale della Regione Toscana ed è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari all'erogazione della prestazione di assistenza garantendo al contempo un adeguato livello e una qualità dell'offerta di tali servizi assicurando l'appropriatezza dell'uso delle risorse;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 52 del 23.01.2023 avente per oggetto: "Adeguamento dal 1° Gennaio 2023 della quota sanitaria del modulo per la non autosufficienza stabilizzata, tipologia base, all'interno delle Residenze Sanitarie Assistite (R.S.A.).";

Vista la Delibera della Regione Toscana n. 53 del 23.01.2023 avente per Oggetto: "Disposizioni in merito alle prestazioni delle Residenze Sanitarie Assistenziali dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.";

Viste le fatture emesse dalla Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, gestore della RSA Madonna del Rosario, con sede legale in piazza San Lorenzo, 9 – 56043 Fauglia (PI), C.F. 90046290509 - P.IVA 01945600508:

Fattura n.	Del	Importo	Descrizione
13	31.01.2025	3.664,20 €	Gennaio 2025 - Retta Sanitaria
14	31.01.2025	581,25 €	Gennaio 2025 - Retta Sociale
38	28.02.2025	3.309,60 €	Febbraio 2025 - Retta Sanitaria
39	28.02.2025	525,00 €	Febbraio 2025 - Retta Sociale
	TOTALE	8.080,05 €	

Considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state regolarmente effettuate e controllate dall'Ufficio competente per quanto concerne l'effettiva attività svolta e l'esatta applicazione delle tariffe;

Dato atto che la suddetta spesa trova copertura sul Bilancio dell'Ente annualità 2025;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000,00, come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000,00 a 5.000,00 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, considerato che il presente provvedimento non necessita del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e riscontrata la regolarità contributiva;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL - 44772472 del 21.02.2025 con scadenza 21.06.2025;

Considerato quanto disposto dalla determinazione n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.5, riguardante i pagamenti effettuati da strutture sanitarie in favore di soggetti accreditati presso la Regione Toscana esclude l'applicazione della normativa prevista dalla L. 136/2010 (CIG);

Ricordato l'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa, a Fondazione Madonna del Soccorso Onlus, gestore della RSA Madonna del Rosario, con sede legale in piazza San Lorenzo, 9 – 56043 Fauglia (PI), - c.f. 90046290509 - P.IVA 01945600508, le fatture indicate in premessa per un importo complessivo di € 8.80,05# (iva esente), effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato come di seguito elencato;
2. Di dare atto che la spesa di €. 6.973,80# relativa alla quota sanitaria trova copertura nel bilancio preventivo economico 2025 sul conto 3B0201120501 (Quote sanitarie resid. anziani NON_auto PRIV RT), Autorizzazione 49/2025 che presenta idonea disponibilità;
3. Di dare atto che la spesa di €. 1.106,25# relativa alla quota sociale trova copertura nel bilancio preventivo economico 2025 sul conto 3B020201120301 (Quote soc resid. anziani NON_auto PRIV - SOC), Autorizzazione 50/2025 che presenta idonea disponibilità;
4. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
5. Di trasmettere il presente provvedimento a:

o Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole.

p. Il Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria

Dott. Lomi Stefano